

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

-----

## COMUNICATO UFFICIALE N. 139/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA NELLE GARE VALEVOLI PER I SEDICESIMI E GLI OTTAVI DI FINALE DEI CAMPIONATI NAZIONALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI PROFESSIONISTI 2010/2011, PER LE FASI ELIMINATORIE NAZIONALI DELLE COPPE ALLIEVI E GIOVANISSIMI PROFESSIONISTI E PER LE FASI ELIMINATORIE NAZIONALI DEI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DILETTANTI E/O PURO SETTORE GIOVANILE 2010/2011

Il Presidente Federale,

- preso atto della richiesta del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica che, in considerazione delle particolari esigenze delle manifestazioni, chiede un provvedimento di abbreviazione dei termini per le gare valedoli per i sedicesimi e gli ottavi di finale dei Campionati Nazionali Allievi e Giovanissimi 2010/2011 per le fasi eliminatorie nazionali delle Coppe Allievi e Giovanissimi Professionisti e per le fasi eliminatorie nazionali dei Campionati Allievi e Giovanissimi Dilettanti e/o puro Settore Giovanile 2010/2011;
- ritenuto che la necessità di una rapidità temporale impone l'emanazione di un particolare provvedimento;
- visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare di cui in premessa, si svolgano con le seguenti modalità procedurali e nei termini abbreviati come segue:

- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo Nazionale presso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica il giorno successivo alla disputa della giornata di gara;
- gli eventuali reclami, a norma dell'art. 29 comma 4 lett.b), comma 6 lett.b) e comma 8 lett.b) del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in una con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara e il

Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato lo stesso giorno;

- gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo dovranno essere proposti, innanzi alla Corte di Giustizia Federale, con procedura d'urgenza, nei termini e con le modalità previsti dall'art. 37 comma 7 C.G.S.. La decisione della Corte di Giustizia Federale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione.
- per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 FEBBRAIO 2011

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete